



Senato della Repubblica

1^a Commissione Affari Costituzionali e 5^a Commissione Bilancio

AS 452

**Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi**

Audizione Confartigianato, CNA e Casartigiani

16 gennaio 2023

Sommario

1. Osservazioni di carattere generale	3
1.1. Interventi in ambito fiscale.....	3
2. Proposte di proroghe	4
2.1. Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni.....	4
2.2. Proroga acquisizione requisiti professionali meccatronici.....	4
2.3. Fondo nuove competenze: proroga della scadenza per la sottoscrizione degli accordi aziendali e territoriali	5
2.4. Informazioni sul rapporto di lavoro – Rinvio alla contrattazione collettiva	5
2.5. Proroga del credito di imposta formazione 4.0	6
2.6. Proroga del lavoro agile emergenziale	7
2.7. Posticipo dell'entrata in vigore delle nuove regole SOA ai fini dell'esecuzione dei lavori edili privati.....	7
2.8. Proroga del termine finale legislativamente disposto per la validità delle concessioni demaniali in essere	9
2.9. Proroga di termini in materia di revisione periodica sui veicoli pesanti	10

1. Osservazioni di carattere generale

Signori Presidenti, Onorevoli Senatori, rivolgiamo un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato, CNA e Casartigiani di fornire il proprio contributo alla discussione sul decreto-legge c.d. Milleproroghe.

In merito alle disposizioni del decreto-legge segnaliamo i seguenti elementi di interesse.

1.1. Interventi in ambito fiscale

Con le disposizioni contenute all'art. 3, vengono introdotte proroghe di termini in materia fiscale, alcune delle quali di particolare interesse per le imprese rappresentate dalle nostre Confederazioni, interessate dall'incremento dei costi dell'energia e delle materie prime, quale conseguenza del conflitto in corso in Ucraina.

A tal riguardo, si valuta positivamente la disposizione sulla sospensione degli ammortamenti, prevedendone l'applicazione anche con riferimento ai bilanci 2023.

In particolare, per effetto del comma 8, viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio introdotto nel corso della pandemia COVID-19, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga al codice civile, non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Particolare apprezzamento, anche, per la possibilità di disapplicare, per un ulteriore anno, alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitale a protezione del capitale sociale: misura che, inizialmente introdotta per la pandemia COVID-19, continua ad essere necessaria per il perdurare della crisi economica ed energetica dovuta al conflitto in Europa. Il comma 9 dell'art. 3 in esame, infatti, consente anche per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 di non applicare alcune disposizioni del codice civile sullo scioglimento delle società per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, rinviando l'eventuale ripianamento al quinto esercizio successivo.

Senza altro positiva la proroga di sei mesi dell'adempimento dichiarativo IMU per il 2021 per tutti i soggetti, persone fisiche, enti commerciali e non, prevista dal comma 1. Va tuttavia auspicato, sull'argomento, l'eliminazione della cadenza annuale dell'obbligo dichiarativo prevista unicamente per gli Enti non commerciali, allineando così la periodicità dell'adempimento per tutti i soggetti.

2. Proposte di proroghe

Si ritiene, inoltre, opportuno segnalare alcune ulteriori proroghe indicate di seguito.

2.1. Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni

Si propone di prorogare di un ulteriore anno – fino al 1° gennaio 2024 – l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Tale obbligo, previsto dalla legge n. 124/2017 (commi 125 e seguenti), rappresenta un notevole aggravio burocratico per le imprese, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria che ha reso necessarie numerose misure di contributi, incentivi e sussidi, rispetto ai quali diventa difficile e oneroso il rispetto dell’obbligo stesso.

Si propone quindi di prevedere la sospensione per il prossimo anno delle sanzioni, evitando che le imprese debbano subire un ulteriore aggravio di costi.

2.2. Proroga acquisizione requisiti professionali meccatronici

L’attività di autoriparazione, disciplinata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è stata aggiornata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224, che ha unificato nella nuova figura del “meccatronico” le sezioni “meccanica-motorista” ed “elettrauto” (lasciando inalterate le altre due sezioni “carrozziere” e “gommista”) e ha previsto un periodo transitorio che ha stabilito le modalità per la conseguente regolarizzazione dell’abilitazione professionale da parte delle imprese entro il termine del 5 gennaio 2018.

Tuttavia, a causa di carenze attuative, l’*iter* previsto dal legislatore non si è concretizzato nella compiuta e uniforme attivazione sul territorio dei corsi regionali di qualificazione, con ricadute assai penalizzanti per le imprese, ostacolate di fatto nell’adeguare i requisiti entro il termine previsto. Per sanare tale situazione, con la norma contenuta nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132, lett. *d*), è stato previsto un prolungamento del richiamato regime transitorio fino al 5 gennaio 2023, ampliando e completando, al contempo, anche la portata della norma di cui alla legge 224/2012, per favorire il conseguimento dell’abilitazione professionale in tutte le sezioni dell’autoriparazione, in linea con il progresso tecnologico in campo automobilistico. Purtroppo, l’imponderabile grave circostanza rappresentata dalla crisi pandemica, sopraggiunta nel frattempo, ha creato nuovi, oggettivi impedimenti all’organizzazione dei predetti corsi regionali di qualificazione che, nella quasi totalità del territorio nazionale, non si sono potuti svolgere o si stanno svolgendo con notevole ritardo. Ciò costituisce grave pregiudizio per l’operatività e la sopravvivenza sul mercato di migliaia di aziende,

impossibilità a regolarizzare la propria posizione e ora a rischio di revoca del titolo di abilitazione professionale, considerata l'imminente scadenza del prossimo 5 gennaio.

Per le ragioni sopra evidenziate, si richiede di prorogare di un anno gli effetti del regime transitorio di cui all'art. 3, comma 2, della legge 224/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 1132, lett. d) della legge 205/2017. La proroga si rende necessaria e urgente per colmare le attuali carenze applicative della normativa e creare le condizioni idonee per l'adeguamento dei requisiti professionali da parte degli autoriparatori interessati, affinché nell'arco temporale di un anno sia compiutamente realizzata da parte delle Regioni e delle Province di Trento e Bolzano l'attivazione dei corsi regionali di qualificazione, consentendo nel frattempo agli stessi autoriparatori di salvaguardare la propria abilitazione professionale e di continuare a esercitare l'attività. La richiesta di proroga si considera indispensabile anche al fine di garantire agli utenti la continuità del servizio erogato dalle imprese di autoriparazione, essenziale per l'efficienza del parco auto circolante e la tutela della sicurezza stradale.

2.3. Fondo nuove competenze: proroga della scadenza per la sottoscrizione degli accordi aziendali e territoriali

Alla luce del rifinanziamento del "Fondo Nuove Competenze", con risorse pari a 1 miliardo di euro a valere sull'iniziativa REACT-EU, si propone di consentire anche nel 2023 la sottoscrizione degli accordi aziendali o territoriali necessari per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, superando l'attuale previsione contenuta nel decreto interministeriale del 29 settembre 2022, che fissa al 31 dicembre 2022 il termine per la sottoscrizione degli accordi.

Inoltre, alla luce della recente pubblicazione dell'Avviso finalizzato alla realizzazione degli interventi a valere sul Fondo Nuovo Competenze, avvenuta soltanto a seguito del Decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022, appare necessario individuare un lasso temporale più ampio per la sottoscrizione degli accordi anche al fine di favorire l'accesso alla misura anche da parte delle micro, piccole e medie imprese.

La proposta, infine, sarebbe perfettamente coerente con la possibilità espressamente prevista di realizzare le attività formative anche nel corso dell'annualità 2023.

2.4. Informazioni sul rapporto di lavoro – Rinvio alla contrattazione collettiva

Si propone di ripristinare nell'ambito del d.lgs. n. 152/1997, come modificato dal d.lgs. n. 104/2022 (c.d. Decreto Trasparenza), l'espressa possibilità di rinviare al contratto collettivo applicato il reperimento delle informazioni relative a tutti quegli aspetti del rapporto di lavoro che trovano la loro naturale sede di regolamentazione proprio nella contrattazione collettiva.

Il decreto legislativo n. 104/2022, attuativo della direttiva comunitaria 1152 del 2019, ha infatti modificato il d.lgs. n. 152/1997 ampliando da un lato il campo di applicazione soggettivo della disciplina relativa agli obblighi informativi dei datori di lavoro, che viene estesa alle tipologie contrattuali c.d. non *standard*, e dall'altro il novero delle informazioni che i datori di lavoro devono fornire al momento della stipula del contratto di lavoro.

Tale ampliamento è stato accompagnato dal venir meno dell'espressa possibilità, originariamente prevista dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 152/1997, di fornire alcune informazioni (durata periodo di prova, retribuzione, durata delle ferie, orario di lavoro, preavviso) mediante il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato.

Tale scelta del legislatore appare tuttavia in contrasto con le disposizioni della direttiva che, all'art. 4, comma 3, prevede espressamente che quelle stesse informazioni possano essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi.

Siamo, quindi, di fronte a un provvedimento che introduce ulteriori aggravii burocratici per le imprese, entrato in vigore in pieno agosto e senza previsione di un periodo transitorio, e che, su alcuni profili, appare ultroneo rispetto a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria, configurandosi pertanto come un evidente caso di *gold plating*.

Anche in virtù del Considerando 48 della direttiva, a mente del quale l'attuazione della stessa non dovrebbe comportare l'introduzione di nuovi oneri per le micro, piccole e medie imprese, la proposta è volta a ripristinare la possibilità di rinviare al contratto collettivo il reperimento delle informazioni relative agli aspetti del rapporto di lavoro.

La proposta, quindi, oltre ad essere pienamente conforme a quanto sancito dalla direttiva comunitaria, consentirebbe di superare le incertezze interpretative che tuttora caratterizzano il d.lgs. n. 104/2022 e che non hanno trovato compiuta risposta nella prassi amministrativa (circolare INL n. 4/2022 e circolare Ministero del Lavoro n. 19/2022).

2.5. Proroga del credito di imposta formazione 4.0

Si propone di prorogare anche per il 2023 il credito di imposta formazione 4.0, consentendo alle imprese di continuare a usufruire di una misura rivelatasi molto utile in questi anni nel sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso la creazione e il consolidamento delle competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.

La proroga appare viepiù necessaria anche alla luce degli investimenti previsti dal PNRR sul tema della Transizione 4.0: nell'ambito della Missione 1 – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, l'Investimento 1 “Transizione 4.0”, la cui dotazione

finanziaria è pari a 13,381 miliardi di euro, ha infatti l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di crediti d'imposta. In tale ambito uno dei *sub*-investimenti è specificatamente dedicato al credito di imposta per la formazione.

La proroga del credito di imposta consentirebbe, quindi, al sistema produttivo italiano, costituito in gran parte da piccole imprese, di proseguire senza soluzione di continuità il percorso verso una compiuta transizione digitale consentendo, al contempo, di raggiungere i *target* fissati dal PNRR.

2.6. Proroga del lavoro agile emergenziale

Si propone di prorogare a tutto il 2023 la disciplina del c.d. lavoro agile emergenziale, in virtù della quale è possibile ricorrere a tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa senza necessità di stipulare l'accordo con il lavoratore.

La proposta è finalizzata a rendere più semplice il ricorso allo *smart working* sia per le imprese sia per i lavoratori, anche alla luce di un contesto economico caratterizzato da rischi elevati: *escalation* del conflitto in Ucraina, blocco delle forniture di gas dalla Russia, accelerazione del tasso di inflazione e dei tassi di interesse e una insufficiente realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Se durante le fasi più acute della pandemia il lavoro agile emergenziale è stato un fondamentale elemento di contrasto alla diffusione del Covid, nell'attuale quadro esso può contribuire a far fronte alle problematiche legate in particolare al caro energia, bilanciando in tal senso le esigenze di imprese e lavoratori.

La proposta offrirebbe, inoltre, ai datori di lavoro un arco temporale più ampio per poter sottoscrivere gli accordi individuali e assolvere agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 23 della legge n. 81/2017 – come modificato dal D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) – e fissati al 1° gennaio 2023.

Inoltre, le difficoltà di implementazione della nuova procedura semplificata di cui al DM n. 149 del 22 agosto 2022 hanno determinato l'operatività della stessa solo a partire dal 15 dicembre 2022, termine molto a ridosso della scadenza del 1° gennaio 2023: anche per tale ragione va riconosciuta ai datori di lavoro una finestra temporale più ampia per adeguarsi al nuovo quadro normativo.

2.7. Posticipo dell'entrata in vigore delle nuove regole SOA ai fini dell'esecuzione dei lavori edili privati

Si propone di differire di un anno l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con riguardo all'*iter* di accesso alle misure agevolative in edilizia (superbonus 110%, ecobonus, bonus casa, ecc.), così da

consentire agli agenti economici di poter fare affidamento, per ulteriori 12 mesi, sull'attuale corpo di regole, le quali risultano razionalmente orientate sotto il profilo del carico burocratico/costi finanziari. Ciò, a maggior ragione, se si considera il già elevato livello di intrusività normativa prodottosi, in tempi recenti, a cagione delle reiterate modifiche apportate dal legislatore sul terreno delle agevolazioni fiscali in parola, con grave perturbamento per la stabilità del quadro regolatorio e dei rapporti giuridici in divenire.

Sul piano del merito, benché ci si riferisca, nel caso di specie, all'esecuzione di lavori privati, con la disposizione di cui all'art. 10-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, il legislatore ha scelto di mutuare dal tessuto normativo proprio del codice dei contratti pubblici alcuni elementi riguardanti, per l'appunto, il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall'art. 119 ovvero dall'art. 121, co. 2, del citato decreto-legge 34/2020, potrà essere affidata, a regime, ossia a decorrere dal 1° luglio 2023, esclusivamente a imprese in possesso – al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto – dell'occorrente qualificazione (in termini di requisiti) attestata da parte delle apposite società organismi di attestazione (SOA).

Il sistema di disposizioni di cui si propone il posticipo giustappone, di fatto, una barriera normativa alla partecipazione delle imprese ai lavori di più elevato valore. Il che, tuttavia, sconta un evidente difetto di giustificazione, posto che nelle relazioni fra soggetti privati è, per antonomasia, il meccanismo della libera trattativa ad assicurare la selezione degli operatori economici più performanti, contribuendo, di riflesso, all'efficientamento delle catene del valore immediatamente investite dalle dinamiche competitive del mercato. Detto altrimenti, sulla base della nuova normativa, il tipico e virtuoso rapporto di fiducia intercorrente fra impresa e committente finirebbe con l'essere "spersonalizzato", facendo venir meno l'*intuitu personae* tipico dei contratti di appalto.

Ne viene, pertanto, l'esigenza di differire temporalmente l'efficacia delle nuove norme, posto che la riproduzione nel settore privato di congegni di qualificazione *stricto sensu* pubblici, rischia di determinare un forzoso restringimento della molteplicità imprenditoriale nostrana, improntata, come noto, sul dinamismo e il saper fare di artigiani e piccole imprese. L'attualità, d'altra parte, segnala, come sul totale delle imprese della filiera, solo il 2% di esse avrebbe titolo a operare con l'entrata a regime del nuovo assetto di regole: così facendo, verrebbe recato un indebito vantaggio competitivo a un ristrettissimo numero di imprese già oggi in possesso della qualificazione SOA (circa 23.000 di cui solo 17.000 per le categorie interessate), con grave pregiudizio per le quasi 500.000 imprese che

caratterizzano, in concreto, il mercato delle costruzioni. Con ciò provocando una vera e propria paralisi dei *bonus* edilizi, nel momento in cui si fa più impellente il conseguimento degli obiettivi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio privato in chiave *green*.

2.8. Proroga del termine finale legislativamente disposto per la validità delle concessioni demaniali in essere

Attese l'area di intervento a la natura del provvedimento in discussione, e considerata, altresì, l'esigenza di addivenire ad una riforma organica del demanio marittimo, lacuale e fluviale, è importante poter riconsiderare la regola generale per cui il termine di efficacia finale riferito alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali in essere alla data di entrata in vigore della c.d. "legge sulla concorrenza" (legge 5 agosto 2022, n. 118) per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, nonché aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive, debba essere perentoriamente fissato al 31 dicembre 2023 (*cf.* art. 3, co. 1). L'attuale *dies ad quem* non aderisce, infatti, alla duplice necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati dalle imprese e di remunerare equamente i capitali dalle stesse investiti. Trattasi di una implausibile strettoia temporale che si pone agli antipodi rispetto al regime di proroga legale sin d'ora vigente ed in contrasto, per il suo prossimo spirare, a quelle elementari esigenze di certezza e stabilità del diritto, *ergo* dei rapporti giuridici, le quali dovrebbero essere soddisfatte, in via generale, dall'ordinamento. Parimenti, onde garantire al nuovo esecutivo di meditare i propri orientamenti ed assumere, con consapevolezza, determinazioni in materia, appare opportuno che i decreti delegati di cui all'art. 4 della c.d. "legge sulla concorrenza" non vengano adottati "sotto la minaccia" di dover provvedere al riordino della disciplina a motivo della contemporanea cessazione di centinaia di titoli concessori. In altre parole, occorre un tempo congruo. Ciò anche per consentire al Governo di assolvere con raziocinio ed analiticità all'esercizio della delega volta a costituire – in via necessariamente propedeutica – un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, comprese le aree demaniali libere affidabili in concessione, perché si misuri, dandone evidenza, il grado di disponibilità della risorsa naturale. L'obiettivo ultimo, infatti, deve essere una riforma delle concessioni che restituisca al sistema criteri di stabilità in quanto ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposizione della Direttiva 2006/123/CE (c.d. *Direttiva Servizi*).

Da altro angolo di visuale, il posticipo del termine finale serve a permettere alle parti concedenti coinvolte di non vedere, di qui a breve, contestualmente sciolti tutti i rapporti concessori di propria pertinenza, da cui un realistico ritardo nella selezione dei soggetti subentranti e un non peregrino incremento del contenzioso amministrativo. L'effetto sarebbe presto provocato, con il conseguente perturbamento per l'accoglienza turistica locale. D'altra parte, come si può evincere dallo stesso

tessuto normativo della legge di cui si propone la modifica (cfr. art. 4, co. 2, lett. *b*)), le operazioni funzionali alla indizione delle procedure di gara esigono di essere avviate con adeguato anticipo, laddove trattasi – in ogni caso – di rapporti concessori venuti ad esistenza dopo il recepimento della Direttiva 2006/123/CE nell’ordinamento italiano. Sicché, risulta quanto mai ragionevole proporre l’allungamento di un anno del periodo transitorio di regolamentazione del quadro.

2.9. Proroga di termini in materia di revisione periodica sui veicoli pesanti

Si propone di posticipare di un anno la decorrenza dei termini fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, avuto riguardo al regime di autorizzazione dei centri di controllo privati, stante la possibilità legislativamente accordata di espletare, in ambito privato, la funzione di revisione sui c.d. veicoli pesanti. A rigore, tale provvedimento è stato adottato per dare corpo alle novelle legislative intervenute sull’impianto regolatorio dell’art. 80, co. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada), rimodulato in chiave estensiva per il tramite dell’art. 1, comma 1049, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di Bilancio per il 2019”) e, successivamente, a mezzo dell’art. 1, co. 1, lett. c), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (c.d. “Decreto Infrastrutture”). Modifiche, quelle appena accennate, preordinate, mediante la puntuale definizione delle modalità tecniche e amministrative, all’affidamento a imprese private di autoriparazione (operanti nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ecc.) dell’attività di revisione sui c.d. veicoli pesanti. Il riferimento è, da quest’ultimo punto di vista, ai veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate – se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) – e dei relativi rimorchi e semirimorchi.

Tanto precisato, occorre chiarire che l’ampliamento dell’ambito di operatività delle disposizioni di cui al comma 8 del citato art. 80 del codice della strada è stato fortemente sostenuto e, beninteso, convintamente apprezzato dai centri di controllo privati e, a più vaste latitudini, dagli operatori del settore trasportistico, giacché soluzione in grado di rimediare agli atavici ritardi accumulati dalla Motorizzazione civile all’atto di effettuazione delle revisioni sui veicoli pesanti. Questo, in ragione delle carenze di personale e delle inefficienze prestazionali dalla stessa esibite, capaci di condizionare, in negativo, l’agire d’impresa e, ciò che è peggio, la sicurezza stradale.

Tuttavia, il sistema di rilascio dei titoli autorizzativi disegnato dal Ministero non sta funzionando, a motivo degli ostacoli di carattere tecnico riscontrati dalle imprese in sede di conseguimento dei requisiti prescritti e, specularmente a ciò, a cagione dei rilievi avanzati dall’Ente unico nazionale di accreditamento in merito al riconoscimento delle certificazioni indicate dal testo. In altre parole, a più di anno dalla loro entrata in vigore, ciò che occorre affrontare è il nodo dell’inapplicabilità delle

nuove regole in quanto a qualificazione dei centri di controllo privati. Il che trova spiegazione se si mette capo alla struttura normativa dell'art. 8, con particolare riferimento al co. 1, lett. a) e b). Attesa la necessità di assicurare l'imparzialità e l'obiettività in fase di esecuzione dei controlli tecnici, agli operatori economici è richiesto, infatti, il possesso della «certificazione dell'impresa ISO IEC 9001/2015, rilasciata nel rispetto dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa ISO IEC 17020 parte C,» nonché «evidenza della presentazione della domanda di accreditamento ISO IEC 17020, parte A o parte C, e successiva presentazione della certificazione». Ma i predetti requisiti mal si conciliano con la finalità, più o meno consapevolmente perseguita, di far coesistere una tipica organizzazione d'impresa con un assetto proprio di un organismo di ispezione, in considerazione del rimando alla ISO IEC 17020.

Pertanto, sembra quanto mai ragionevole introdurre tale modifica, di modo da consentire l'adozione di un decreto ministeriale correttivo razionalmente orientato, il quale, sulla scorta delle osservazioni di Accredia, faccia chiarezza dei requisiti allo stato attuale previsti e assicuri la materiale attuazione delle disposizioni di legge relative al conferimento ai soggetti privati dell'attività di revisione dei mezzi pesanti.